

## **TI\_GERICHTE 52.2001.385 vom 21. Februar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.385](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.385)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.385 du 21 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.385 del 21 febbraio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2002 52.2001.385 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2002 52.2001.385 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2002 52.2001.385

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00385 Lugano 21 febbraio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Michele Patuzzo, vicecancelliere statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di \_\_\_\_\_ contro la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4765, che ne ha respinto l'impugnativa presentata avverso la decisione 23 agosto 2001 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi; vista la risposta 13 novembre 2001 del Consiglio di Stato, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 21 dicembre 2000 la Sezione della circolazione ha revocato a \_\_\_\_\_ la licenza di condurre per la durata di un mese. Il 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposta dall'interessato contro questo provvedimento. Dopo che tale decisione era cresciuta in giudicato, con lettera raccomandata 18 giugno 2001 la Sezione della circolazione ha informato \_\_\_\_\_ di avere fissato l'esecuzione del periodo di revoca dal 18 luglio 2001 al 17 agosto 2001. B. Il 25 luglio 2001 \_\_\_\_\_ è stato fermato dalla polizia in territorio di \_\_\_\_\_ mentre si trovava al volante di un'automobile. Il 23 agosto 2001 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la licenza di condurre per la durata di 6 mesi per avere circolato nonostante la revoca. C. Contro tale decisione l'interessato ha interposto ricorso al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Egli ha addotto di avere preparato una lettera di richiesta di posticipare il periodo di revoca, che per un disguido non sarebbe stata spedita dalla ditta presso cui lavora. Pertanto la decisione impugnata sarebbe sproporzionata ed ingiusta. Il ricorrente ha inoltre invocato la necessità professionale di condurre veicoli a motore. D. Con decisione 9 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'esecutivo ha escluso che il comportamento di \_\_\_\_\_ potesse configurare una negligenza lieve, in quanto l'interessato avrebbe dovuto perlomeno chiedere conferma all'autorità amministrativa della concessione del rinvio del periodo di revoca della licenza, per cui una mitigazione della durata del provvedimento non poteva entrare in linea di conto. E. Contro tale decisione \_\_\_\_\_ insorge ora davanti a questo tribunale, chiedendo la riduzione del periodo di revoca. In tale ottica ribadisce le proprie censure e la propria buona fede, sottolinea l'assenza di gravi incidenti della circolazione nella sua ultracinquantennale carriera di conducente, e chiede di tenere conto delle

particolarità del caso. F. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr, la tempestività del gravame è certa (art. 46 PAMM), come pure la legittimazione attiva di \_\_\_\_\_ (art. 43 PAMM). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAMM). 2. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che in ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweiszug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr, San Gallo 1995). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAMM), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAMM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.). 3. 3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). La durata della revoca è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore (art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr). Nel fissare la durata di tale provvedimento l'autorità deve tenere conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). 3.2. Il Tribunale federale ha stabilito che in caso gravemente negligente o intenzionale di guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza, la durata minima di sei mesi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr è applicabile alla nuova revoca, mentre qualora si tratti di una negligenza lieve, si deve partire da una durata minima di un mese, dovendosi considerare che si è confrontati ad un caso "particolarmente lieve" analogamente a quanto disposto dall'art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr (DTF 124 II 103 consid. 2a). Bisogna quindi esaminare se al ricorrente possa essere rimproverata soltanto una negligenza lieve, nel qual caso la durata del provvedimento contestato potrebbe venire ridotta. 4. 4.1. I fatti addebitati a \_\_\_\_\_ non sono contestati. Egli ammette di essersi posto alla guida malgrado la revoca pronunciata nei suoi confronti. A giustificazione del suo comportamento, il ricorrente invoca la sua buona fede, sostenendo di avere creduto che la sua richiesta di spostare del periodo di revoca fosse stata accolta, mentre per un disguido della sua ditta tale scritto in realtà non era nemmeno stato spedito. 4.2. In realtà il ricorrente non ha sostanziato la sua tesi ricorsuale, ma al contrario è incorso in svariate contraddizioni che fanno dubitare che gli argomenti addotti possano essere strumentali. Infatti quando è stato interrogato dalla polizia egli ha dichiarato che riteneva di poter guidare "avendo fatto ricorso", mentre in realtà egli non aveva impugnato la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato ed aveva ricevuto dalla Sezione della circolazione (come non contesta) la decisione di fissazione del periodo di revoca, trasmessa

per conoscenza anche al suo avvocato; il ricorrente alla polizia non ha invece indicato di avere chiesto un rinvio, come invece ha sostenuto solo in seguito. Ma anche l'ulteriore tesi secondo cui la sua richiesta di rinvio per errore non sarebbe stata spedita presenta manifeste contraddizioni: in primo luogo, agli atti non vi è nessuna prova dell'esistenza di tale scritto; inoltre l'insorgente ha sostenuto inizialmente che tale scritto, che poi non aveva inviato, fosse stato preparato dal suo patrocinatore (lettera 14 agosto 2001), mentre in un secondo tempo ha invece affermato che la lettera l'aveva preparata lui e che la mancata spedizione era imputabile alla sua ditta (ricorso al Consiglio di Stato). Egli quindi non prova né rende verosimile che tale fantomatico scritto potesse non essere stato spedito per una inavvertenza (sua o di terzi). In assenza di una prova della stesura e del mancato invio di una richiesta di rinvio del provvedimento, ci si può chiedere se \_\_\_\_\_ non abbia violato intenzionalmente le norme della circolazione, sperando di non venire sorpreso alla guida durante il mese in cui il provvedimento amministrativo era in vigore. Tale questione può tuttavia lasciata aperta siccome in concreto irrilevante sull'esito del gravame.

4.3. Anche volendo ammettere che la richiesta di rinvio di cui sopra sia stata redatta ma non spedita a causa di un errore, tale circostanza si rivela comunque ininfluenza ai fini della presente causa. Infatti la semplice convinzione di avere fatto spedire a terzi una tale richiesta non poteva consentire in nessun caso a \_\_\_\_\_ di interpretare il silenzio dell'autorità come un accoglimento della sua domanda. Al contrario egli, che già nel 1988 si era visto infliggere una revoca della licenza per circolazione durante una revoca e pertanto sapeva per esperienza diretta a quali rischi andava incontro in caso di inosservanza del provvedimento inflittogli, non poteva in nessun caso considerare in buona fede il silenzio dell'autorità come prova sicura dell'accoglimento della sua richiesta, e quindi prima di prendere il volante avrebbe in ogni caso dovuto sincerarsi almeno telefonicamente di come la Sezione della circolazione avesse evaso la sua richiesta, a maggior ragione visto che non aveva nessuna prova che effettivamente essa fosse stata spedita e fosse giunta a destinazione. Si trattava di una precauzione minima e che non richiedeva nessun impegno particolare, di una cautela che qualsiasi persona ragionevole nella situazione del ricorrente avrebbe preso prima di prendere il volante di un veicolo, mentre \_\_\_\_\_ per sua stessa ammissione ha continuato a guidare regolarmente per un'intera settimana malgrado l'inizio del periodo di revoca, incurante della concreta possibilità che così facendo potesse infrangere le norme della circolazione con le conseguenze a lui ben note.

5. 5.1. Stante quanto sopra è categoricamente escluso che \_\_\_\_\_ il 25 luglio si trovasse al volante ritenendo di potere condurre veicoli a motore a seguito di una negligenza lieve. Mettendosi alla guida durante il periodo di revoca l'insorgente ha quindi commesso nell'ipotesi a lui più favorevole una negligenza grave, se non un'infrazione intenzionale. Per costante giurisprudenza non essendovi negligenza lieve si impone quindi di infliggergli di una revoca di ammonimento della durata minima di sei mesi. La sanzione adottata dalla Sezione della circolazione, che si è attenuta al minimo legale, non presta quindi il fianco a critiche di sorta, e può persino apparire benevola visti i numerosi provvedimenti amministrativi in passato già adottati nei confronti del ricorrente.

5.2. Al ricorrente non giova neppure asserire di aver bisogno della licenza di condurre per motivi professionali, ossia per far fronte all'attività che pur essendo pensionato ancora svolge nella ditta presso la quale lavora quale amministratore unico. Come si è appena visto, la misura pronunciata nei suoi confronti rappresenta già il minimo legale ammissibile e non vi è dunque spazio per ulteriori sconti. In ogni caso va rilevato che gli inconvenienti che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e fanno parte della funzione affittiva di questa

misura, voluta quale mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. D'altra parte la giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (autisti di professione, conduttori di tassi, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berna 1995, nota 2441 e segg.; cfr. pure sentenza 8 agosto 1996 del Tribunale federale pubblicata in: R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, no. 74). Ciò non è il caso nella fattispecie, in quanto il sostentamento del ricorrente, oltretutto già pensionato, non dipende dalla licenza di condurre. Per ulteriori suoi spostamenti egli potrà ad esempio far capo ai mezzi pubblici, utilizzare un ciclomotore o farsi accompagnare da un collega.

6. Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento pronunciato nei confronti di \_\_\_\_\_ appare del tutto conforme al diritto. Pronunciando una revoca della durata di sei mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità. 7. Il ricorso è pertanto respinto. Con l'intimazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 1. periodo, 17 cpv. 1 lett. c, 95 cifra 2, 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 33 cpv. 2 e 34 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmM; 10 LALCStr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.